

ORDINANZA N. 3 DEL 19/12/2016

Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI, NONCHÈ DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI, CON VINCITA IN DENARO, INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT.86 E 88 DEL TULPS. ATTIVITA' DI SALE GIOCO E DI FUNZIONAMENTO APPARECCHI CON VINCITA DENARO E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE E' CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.

IL PRESIDENTE

Premesso che :

negli ultimi anni il fenomeno della ludopatia o gioco d'azzardo patologico (GAP), ovvero, l'incapacità di resistere all'impulso del giocare d'azzardo o fare scommesse, ha interessato anche il nostro territorio comunale;

il gioco d'azzardo, con le sue conseguenze patologiche è considerato malattia sociale, che colpisce indistintamente la popolazione compresi giovani, donne e anziani, in grado di compromettere la salute e le condizioni sociali del singolo individuo e della sua famiglia. Nei casi più estremi, l'individuo affetto da ludopatia per la necessità di reperire denaro per il gioco d'azzardo può generare fenomeni criminali come furti o frodi o incorrere nel fenomeno dell'usura;

l'organizzazione Mondiale della sanità riconosce il gioco d'azzardo patologico come una forma morbosa chiaramente identificata che, in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale tanto da essere inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

da circa 15 anni il fenomeno emerge anche nel nostro territorio, con una crescita progressiva negli ultimi anni, tanto che i dati del SERT (Servizi per le tossicodipendenze) del Dipartimento della ASUR 1 di purtroppo rilevano che circa 160 persone, dal 2012 al 2015, sono affette da GAP (gioco d'azzardo patologico);

da un attento studio effettuato dal Comune di Pesaro, nella città e provincia (area in cui rientra l'Unione Pian del Bruscolo) la dipendenza da gioco è specificatamente riferita all'utilizzo delle apparecchiature per il gioco di cui all' art. 110 comma 6 TULPS (slot machine) e che, quindi, tali apparecchi da gioco sono da considerarsi, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica;

che per attività di gioco si intende quella svolta con apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS (slot machine e V.T.L.) in locali muniti di licenza ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS, (sale gioco, bar-ristoranti e simili) e in esercizi di vicinato (commercio in sede fissa), tabaccherie, edicole;

Ritenuto di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volta a limitare l'uso di apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici da giochi d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs 267/2000 che recita:” Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, che in base alle deleghe delle funzioni all'Unione Pian del Bruscolo, tali compiti spettano al Presidente dell'Unione;

Ritenuta l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono i giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica;

Rilevata la necessità di salvaguardare aspetti che si riconducono ai “motivi imperativi di interesse generale” come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente;

Considerato che rientra tra le competenze comunali, così come riconosciuto dal TAR Lombardia nella recente sentenza n. 995/2015 “.. contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco a denaro costituisce di per sé un obiettivo accesso al gioco a denaro costituisce di per sé un obiettivo accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età) che a carico dei servizi sociali comunali (e quindi del bilancio comunale) chiamati a intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle ludopatie;

Considerato altresì che il Ministero della Salute, a conferma di quanto sopra, ha riconosciuto la ludopatia come nuova malattia, inserendola nell'elenco delle prestazioni di primo livello;

Visto l'art.50 comma 7 del Dlgs n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni “ il sindaco, altresì coordina e riorganizza , sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione , gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Vista la delibera del Consiglio dell'Unione n.32 del 29/11/2016 ad oggetto: “ APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA NEGLI ESERCIZI CHE DETENGONO VIDEOGIOCHI”;

Visto l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, che ha modificato l'art. 3 lett d-bis del D.L. n. 223/2006 (convertito in legge n. 248/2006) rivedendo, per gli esercizi commerciali al dettaglio, di somministrazione e area pubblica, la liberalizzazione degli orari e prescrivendo

che le Regioni e gli Enti locali adeguino i propri ordinamenti alle prescrizioni ivi previste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge;

Vista la Legge Regionale" Testo Unico in materia di commercio " n.27/2009 e successive modifiche e regolamenti attuativi,

Tenuto conto che tale previsione legislativa opera "ope legis", senza necessità di alcun recepimento a livello ordinatorio locale o normativo regionale;

Considerato che conformemente a quanto già previsto con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28/10/2011 eventuali limitazioni di orario o aperture differenziate correlate alle tipologie degli esercizi con provvedimenti specifici, possono essere introdotte soltanto per evitare atti in "danno alla sicurezza...e indispensabili per la protezione della salute umana...dell'ambiente, del paesaggio del patrimonio culturale", cioè per la tutela di interessi generali della comunità amministrata e non per interessi di alcune categorie economiche;

Tenuto conto che in materia di orari di apertura di una sala giochi, il principio della concorrenza nel settore del commercio non è sottratto a qualsiasi limitazione, ma va coordinato con la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ed i beni culturali, potendo, dunque, l'Amministrazione compiere un bilanciamento tra le esigenze di liberalizzazione e di tutela della concorrenza e le esigenze di tutela di valori quali la salute, l'ambiente e i beni culturali (sul punto, v. anche, da ultimo TAR Genova, Sez. II,10/04/2015, n. 362);

Richiamata la sentenza n. 300/2011, in cui la Corte costituzionale ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché evitare effetti per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non riferibili alla competenza legislativa statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza";

Richiamata la recente sentenza del Consiglio di Stato n.3778/2015, la quale ha respinto il ricorso presentato da un operatore del gioco per la riforma della sentenza TAR Campania, che legittimava la disciplina degli orari delle sale giochi e l'utilizzo (di accensione e spegnimento) dei videogiochi e slot-machine, posti all'interno di esercizi commerciali e pubblici esercizi, attraverso una ordinanza sindacale adottata dal Comune di Salerno;

Vista la recente sentenza TAR Liguria n.176 del 18/02/2016 che ha ritenuto legittima l'ordinanza del Sindaco che regola l'orario delle slot- machine collocate nei pubblici esercizi;

Ne deriva che gli apparecchi da gioco sono considerati strumenti di pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale, la cui tutela è sicuramente compresa tra le attribuzioni dell'ente locale, non solo in base alla generale previsione dell'art. 3 del D.L. vo 2000 n. 267 ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenza sanitarie, ai sensi del medesimo art. 50 del TUEL;

Risulta pertanto evidente che la limitazione degli orari di attivazione delle apparecchiature da gioco costituisce uno strumento concretamente idoneo a limitarne la possibilità di utilizzo, così da integrare una misura amministrativa funzionale a delimitare la diffusione del fenomeno del gioco patologico;

Ritenuto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente quello pubblico al contenimento della ludopatia;

Visti altresì:

R.D. n. 773 del 18/06/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e in particolare l' art. 110;

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all' art.110, commi 6 e 7 lettera delle Leggi di Pubblica Sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati"
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all' art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità degli apparecchi di cui all' art. 110 comma 6 del TULPS;
- Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 del 08/11/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più' alto livello di tutela della salute";
- Vista la nota ANCI riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.115/2011 in materia di ordinanze del Sindaco adottate ai sensi del TUL in data 13/04/2011;
- Visto il Decreto Ministero Interno 5/08/2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. definizione giuridica e ambiti di competenza;

Ritenuto per tutte le motivazioni sopra esposte , adottare efficaci misure di controllo ;

Vista la legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii;

Richiamata la propria ordinanza n.32 del 23/12/2014, ad oggetto “ DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’- ECONOMICHE APERTE AL PUBBLICO – DAL 1° GENNAIO 2015” limitatamente alla disciplina dell’orario di apertura e chiusura delle sale gioco e alla detenzione dei giochi;

Fatte salve limitazioni di orario per motivi di sicurezza adottate per singole attività;

Considerato che il provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che finalizzato alla tutela della salute della collettività;

ORDINA

Di stabilire, con decorrenza 1° gennaio 2017, la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 e 88 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta da gioco-Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. Nr 2011/3000117giochi/UD del 27/07/2011) ex art.86 e 88 del TULP così come di seguito indicato :

1. ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART.86 e 88 TULPS comprese le sale VLT, sale bingo, sale scommesse con o senza attività di somministrazione è fissato dalle ore 10,00 alle ore 23,00 di tutti giorni, festivi compresi;

2. ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ART.110 COMMA 6 DEL TULPS R.D.773/1931 , COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI: autorizzazioni ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto, circoli, ecc...): dalle ore 10,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni , festivi compresi. **Gli stessi apparecchi , nelle ore di divieto, devono essere spenti i tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.**

3. In tutti gli esercizi, che svolgono attività su indicate, in cui sono installati apparecchi da gioco, (comunque autorizzati alla detenzione di giochi leciti di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS) il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o equivalente titolo) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato oltre che le seguenti disposizioni:

- a) obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro.;
- b) obbligo di esposizione all'esterno del locale, di un cartello indicante gli orari dell' attività di cui sopra .

4. In caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 nel minimo e € 500,00 nel massimo ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981;

5. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art.86 , ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro , di cui all'art.110, comma 6 del TULPS , collocati in altre tipologie di esercizi(commerciali, locali o punti di offerta gioco) ex art.86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi della'rt.16 della L.24 novembre 1981, n.689, e successive modifiche .

DISPONE

- l'invio al Corpo Polizia Municipale per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga data pubblicazione attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, negli abituali luoghi pubblici e inserita sul sito dell'Unione Pian del Bruscolo e dei Comuni aderenti;
- e per conoscenza manda alla Prefettura di Pesaro Urbino , alla Questura di Pesaro e Urbino, alla Guardia di Finanza, al Comando Carabinieri

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. delle Marche nei termini e nei modi previsti dall'art. 29 del D.lgs n. 104 del 02 luglio 2010 o in via alternativa entro 120 giorni ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della Legge 24 novembre 1971 n. 1199 e successive modifiche ed integrazioni.



IL PRESIDENTE
Sen. Palmiro Uccelli